

SENTENZA - 178/2026



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32775**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **69562**, reso da **Maria Luigia CANTELE**, agente contabile con funzioni di economo del Comune di Carrè (VI) per l'esercizio 2019 (periodo: 01.01.2019 – 31.10.2019), depositato in data 18 novembre 2020;

Vista la relazione di irregolarità n. 593/2025 del 17 novembre 2025 del Magistrato istruttore;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, nella pubblica udienza del 14 maggio 2026, celebrata con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, l'Avv. Francesco Giuseppe Roncoroni per l'agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita.

	FATTO	
	1. Con relazione di irregolarità n. 593/2025 del 17 novembre 2025, il	
	Magistrato istruttore del conto giudiziale n. 69562, reso da Maria Luigia	
	CANTELE, agente contabile con funzioni di economo del Comune di Carrè	
	(VI) per l'esercizio 2019 (periodo: 01.01.2019 – 31.10.2019), depositato in	
	data 18 novembre 2020, riferiva al Presidente di questa Sezione	
	giurisdizionale quanto segue:	
	- il conto, redatto su modello conforme al mod. 21 del d.P.R. n. 194/1996,	
	sottoscritto dall'agente in data 29.01.2020 e dal responsabile del servizio	
	economico-finanziario in data 30.01.2020, esponeva riscossioni per euro	
	13.013,93 e riversamenti per lo stesso importo (l'ultimo dei quali eseguito	
	entro il termine della gestione, 31.10.2019);	
	- non risultava redatto alcun verbale di passaggio di consegne tra l'agente	
	cessante, Cantele Maria Luigia, e quello subentrante, Crosara;	
	- il conto era rappresentativo di gestioni diverse, non omogenee, in quanto,	
	sulla base della documentazione trasmessa in istruttoria, l'economo risultava	
	essere intervenuto nella gestione delle diverse riscossioni solo nella fase del	
	riversamento, allorché i dipendenti in servizio in settori dell'Ente -	
	amministrativo e tecnico - diversi da quello finanziario gli avevano	
	consegnato le somme introitate affinché provvedesse al successivo	
	riversamento in tesoreria ai sensi dell'art. 20 del regolamento di contabilità;	
	- il modello delineato dal regolamento di contabilità del Comune	
	corrispondeva a quello disciplinato dall'art. 192 reg. cont. St., ma non	
	risultavano allegati al conto depositato i sub conti degli agenti che,	
	materialmente, avevano introitato dall'utenza le somme a titolo di diritti	
	2	

	d'anagrafe e demografici, ovvero di proventi per fotocopie della biblioteca	
	ovvero, ancora, di diritti di segreteria per pratiche edilizie;	
	- dall'esame del conto emergeva, inoltre, che cinque movimenti di riscossione	
	per diritti di segreteria dell'Ufficio Anagrafe, effettuati nel periodo 18-31	
	dicembre 2018, erano stati riversati soltanto in data 21.02.2019, con la (errata)	
	causale "introiti ufficio anagrafe – primo trimestre 2019", per un importo	
	complessivo di € 562,16;	
	- non era stata depositata unitamente al conto la relazione dell'Organo di	
	controllo interno prevista dall'art. 139, comma 2, c.g.c. e, comunque,	
	nemmeno il documento redatto ora per allora e prodotto nel corso	
	dell'istruttoria era idoneo, sotto il profilo contenutistico, ad integrare	
	l'adempimento.	
	2. Alla luce delle considerazioni svolte, il Magistrato istruttore, ritenendo che	
	non sussistessero, allo stato, elementi per l'approvazione del conto, lo	
	sottoponeva all'esame del Collegio, concludendo per la dichiarazione di	
	irregolarità, senza discarico dell'agente.	
	3. Con memoria depositata in data 22.04.2026, la difesa dell'agente	
	evidenziava:	
	- quanto all'omessa redazione del verbale di passaggio delle consegne, stante	
	l'assenza di confusione di gestioni in ragione della modalità, utilizzata dal	
	Comune, di assegnazione, con cadenza trimestrale, dell'anticipazione, doveva	
	trovare applicazione il principio della "prevalenza della sostanza sulla forma",	
	non essendovi stata alcuna deroga o elusione dell'obbligo di rendicontazione,	
	posto che la sig.ra Cantele, alla cessazione dell'incarico (31.10.2019), aveva	
	rendicontato completamente la propria gestione e restituito il fondo non	
	3	

	utilizzato (cfr. Corte dei conti, Sez. Piemonte, n. 144/2011, Sez. Calabria, n.	
	122/2022);	
	- relativamente all'accentramento in un unico agente contabile della gestione	
	delle somme introitate da altri dipendenti dell'Ente, invocava il principio di	
	economicità, trattandosi di importi tutto sommato modesti, derivanti da	
	prestazioni a pagamento effettuate all'Amministrazione comunale, il cui	
	riversamento all'economo era previsto dallo stesso regolamento dell'Ente;	
	- quanto alla contestazione inerente ai versamenti tardivi di riscossioni riferite	
	all'esercizio precedente (2018), che l'agente contabile non avrebbe potuto fare	
	diversamente in quanto, a causa della chiusura anticipata, rispetto al 31	
	dicembre, della gestione economale, la tesoreria comunale accettava	
	ordinativi di incasso o di pagamento solo entro il 17 dicembre;	
	- quanto al rilievo inerente al mancato deposito, unitamente al conto, della	
	relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., che non era	
	omissione riferibile all'agente, ma all'Amministrazione.	
	Concludeva, quindi, per la dichiarazione di regolarità del conto e, comunque,	
	di insussistenza di qualsivoglia ipotesi di responsabilità amministrativo-	
	contabile a carico dell'agente, in assenza di ammanchi e obbligazioni di	
	restituzione, con conseguente scarico dello stesso, formulando, al contempo,	
	istanza di oscuramento ricorrendo i presupposti di cui all'art. 52, cc. 1 e 2	
	d.lgs. n. 196/2003 e art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del	
	Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.	
	4. All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da verbale e la	
	causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	4	

	5. La gestione in esame, avente ad oggetto la riscossione di entrate di varia natura del Comune di Carrè (VI), per l'esercizio 2019 (periodo 01.01-31.10.2019), presenta plurimi profili di irregolarità che non consentono l'approvazione del conto e il discarico dell'agente contabile ai sensi dell'art. 149, comma 2, c.g.c..	
	6. Al riguardo, il Collegio osserva, <i>in primis</i> , che la gestione delle riscossioni è disciplinata dal regolamento di contabilità, approvato con DCC n. 69 del 22.12.2001 e successivamente modificato con DCC n. 82 del 07.10.2005, agli artt. 5, comma 3, e 20, commi 4 e 5.	
	L'art. 5, comma 3, in particolare, prevede che l'economo di regola provvede alla riscossione, tra le altre, <i>“delle entrate per le quali non sia obbligatoria, possibile o conveniente la riscossione tramite il Tesoriere, il servizio dei conti correnti postali, gli istituti di credito o i concessionari dei servizi di riscossione”</i> e il successivo art. 20, al comma 4, stabilisce che la riscossione di tali entrate possa essere effettuata dall'Economo comunale o da altri dipendenti, specificando, poi, al comma 5, che <i>“Le riscossioni effettuate da dipendenti del Comune, diversi dall'Economo, devono essere con cadenza massima giornaliera, riversate a quest'ultimo”</i> .	
	7. Ciò premesso, anche superando il rilievo inerente alla mancata redazione del verbale di passaggio di consegne, in ragione delle modalità di assegnazione dell'anticipazione economale e tenuto conto dell'avvenuta restituzione da parte dell'economo, alla data di cessazione dal servizio, delle somme non utilizzate, previa rendicontazione all'Ente della gestione, dall'esame del conto e della documentazione giustificativa in atti emerge che l'agente è intervenuto nella gestione nella fase del riversamento in tesoreria	
	5	

	d'anagrafe e demografici, ovvero di proventi per fotocopie della biblioteca	
	ovvero, ancora, di diritti di segreteria per pratiche edilizie.	
	Orbene, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte,	
	la rendicontazione cumulativa di una pluralità di gestioni, al di fuori delle	
	ipotesi tipizzate di gestione plurisoggettiva, non consente di verificare la	
	regolarità della gestione di ciascun agente contabile e rende il conto inidoneo,	
	per forma e contenuto, all'esercizio del controllo giurisdizionale.	
	Ne consegue che, pur nel rispetto della necessaria autonomia organizzativa	
	dell'Ente e dell'esigenza, sottesa a tale scelta, di evitare di sovraccaricare di	
	ulteriori adempimenti un personale già esiguo, come dedotto dall'agente, il	
	deposito da parte dell'ente locale di un unico conto giudiziale riferito a distinte	
	gestioni contabili non risulta coerente con i principi che regolano la resa del	
	conto, i quali impongono che ciascun agente contabile renda separatamente il	
	conto della propria gestione, al fine di consentire una chiara e univoca	
	individuazione delle operazioni di competenza e delle correlate responsabilità.	
	Né la circostanza che le voci di incasso siano state suddivise, nel conto in	
	esame, in diverse categorie oggetto di distinta scritturazione è idonea a	
	superare l'irregolarità contestata dal momento che proprio la separatezza delle	
	gestioni (confermata anche dalla circostanza che sono state redatte bollette ed	
	effettuati riversamenti separati, così come distinti sono i dati del registratore	
	di cassa) avrebbe richiesto che i relativi risultati confluissero in distinti	
	documenti di rendicontazione (cfr. Sez. Veneto, n. 30/2023).	
	La mancanza di idonea rendicontazione, peraltro, impedisce ogni ulteriore	
	controllo circa l'effettiva corrispondenza di quanto riversato in tesoreria	
	dall'economo e quanto riscosso agli sportelli, da un lato, e, dall'altro, il	
	7	

	rispetto della previsione regolamentare che impone al riscuotitore, nel caso in	
	cui sia persona diversa dall'economo, la consegna a quest'ultimo dell'incasso	
	con cadenza giornaliera.	
	8. Dalla verifica del documento contabile emerge, altresì, che alcuni fatti	
	gestionali relativi all'esercizio precedente (riscossioni per diritti di segreteria	
	dell'Ufficio Anagrafe effettuate nel periodo 18-31 dicembre 2018) sono stati	
	riportati nel documento contabile dell'esercizio successivo (2019) con la	
	causale (errata) di <i>“introiti ufficio anagrafe – primo trimestre 2019”</i> e il	
	relativo versamento in tesoreria, per un importo complessivo di euri 562,16, è	
	stato effettuato soltanto in data 21.02.2019.	
	Al riguardo, il Collegio, pur prendendo atto da quanto evidenziato in sede di	
	memoria difensiva - con riferimento al termine (17 dicembre) di accettazione	
	da parte della tesoreria comunale degli ordinativi di incasso o di pagamento,	
	che avrebbe costretto l'economo a registrare i movimenti successivi a tale data	
	nell'esercizio successivo tra i residui attivi - il Collegio non può che	
	evidenziare che la chiusura anticipata da parte dell'istituto tesoriere della	
	registrazione delle operazioni contabili, se può aver determinato un ritardo nel	
	riversamento, non può, tuttavia, giustificare l'erronea contabilizzazione della	
	riscossione ai fini della rendicontazione giudiziale.	
	9. Quanto alla tardiva redazione della relazione dell'organo di controllo	
	interno prevista e disciplinata dall'art. 139, comma 2, c.g.c. – avvenuta in data	
	21.08.2025, a cura del Segretario comunale - si tratta di irregolarità non	
	referibile all'agente contabile, ma all'Amministrazione (sul punto, si veda, <i>ex</i>	
	<i>multis</i> , Corte dei conti, Sez. Veneto, sent. n. 198/2024), la quale dovrà	
	provvedere a farsi carico, per il futuro, di predisporla ed inviarla alla Sezione	
	8	

	giurisdizionale, unitamente al conto, trattandosi di adempimento obbligatorio,	
	prescritto dalla normativa in vigore.	
	10. Tanto considerato, il Collegio ritiene che il conto giudiziale n. 69562 reso	
	dalla sig.ra Maria Luigia Cantele sia irregolare.	
	Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.	
	11. In ultimo, alla luce della condivisibile giurisprudenza in materia, non	
	merita accoglimento l'istanza formulata dalla difesa degli agenti contabili	
	convenuti, ai sensi dell'art. 52, cc. 1 e 2, d.lgs. n.196/2003 e dell'art. 9, par. 1,	
	Reg. (UE) 2016/679, non essendo specificati i legittimi motivi della richiesta	
	di oscuramento. In particolare, la sentenza non contiene dati sensibili né	
	affronta questioni particolarmente delicate, come quelle che incidono sui	
	diritti personalissimi; inoltre, in assenza di imputazioni di illecito, non	
	risultano compromessi l'onore e la reputazione delle parti (Cass. Civ., Sez. V,	
	ord. 10 agosto 2021, n. 22561; T.A.R. Lazio, sent. 17 aprile 2025, n. 7625).	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32775 del registro di Segreteria	
	dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 69562 della sig.ra Maria Luigia	
	CANTELE , agente contabile con funzioni di economo del Comune di Carrè	
	(VI) per l'esercizio 2019 (01.01-31.10.2019), depositato in data 18 novembre	
	2020.	
	In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026.	
	9	

[illegible]